



SS1G-BF - Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.battisti-ferraris.edu.it/>
Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco Ufficio **UFNOTZ**

Bisceglie (vedi segnatura)

Circolare 152 - Protocollo (vedi segnatura) n.4936 del 26 agosto 2022

A:

**Docenti-Alunni-Famiglie-Personale ATA- Ente Locale
Sito WEB di Istituto**

<https://www.battisti-ferraris.edu.it/>

Amministrazione trasparente

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719#

Indicazioni relative al Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico ai fini dell'avvio dell'a.s 2022-23

Prepararsi per essere pronti

- ❑ **Esaurimento al 31 agosto 2022 della validità delle disposizioni emergenziali in ambito scolastico**
- ❑ **Disdetta per l'anno scolastico 2022/2023 del rinnovo della Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione .**
- ❑ **Assunzione di preminente rilievo delle Indicazioni strategiche dell'Istituto superiore di sanità, "prepararsi ed essere pronti" del 5 agosto 2022 per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.**
- ❑ **Eventualità in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica fino al 31 dicembre 2022 di possibile aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi con possibili adozioni da parte delle autorità sanitarie competenti di nuove misure di prevenzione e sicurezza**

Per l'avvio dell'anno 2022-2023 il Ministero dell'Istruzione ha aggiornato il quadro delle azioni da intraprendere per il controllo, prevenzione, definizione ed implementazione consapevole e tempestiva delle misure **delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico**. Ha tenuto conto delle ultime Indicazioni emanate il 5 agosto dall'ISS Istituto Superiore di Sanità e del quadro normativo attualmente vigente in materia. I Riferimenti tecnici e normativi saranno integrati nel corso del tempo in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle decisioni assunte dal governo.

1- Indicazioni strategiche

L'ISS Istituto Superiore di Sanità, il 5 agosto 2022, ha diffuso le Indicazioni strategiche per **PREPARARSI** ed essere **PRONTI** a **controllare le infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico** per l'a.s. 2022 -2023 prevenendole impedendo il più possibile il loro verificarsi e svilupparsi a scuola e sapendo, qualora dovessero comunque succedere, intraprendere tutte le misure standard per mitigarle e progressivamente annullarle garantendo e salvaguardando la corretta e regolare azione scolastica ed educativa. Tutte le misure sono modulate in base alla valutazione oggettiva e scientifica del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico evitando il più possibile azioni drastiche, incomprensioni e fanatismi. Obiettivi sono la **continuità scolastica in presenza** e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In sintesi e senza pretesa di completezza, le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- ❑ **Permanenza a scuola consentita solo:**
 - ◆ **in assenza di sintomi febbrili**
 - ◆ e solo **in assenza di positività del test diagnostico** per la ricerca di SARS-CoV-2;
- ❑ **Igiene delle mani ed "etichetta respiratoria"** (i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta starnutire nel gomito,, smaltire i fazzoletti usati rapidamente in appositi portarifiuti, ecc.);
- ❑ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (**FFP2**) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- ❑ **Sanificazione** ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del **Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021**, "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021" ;
- ❑ **Strumenti per gestione casi** sospetti/confermati e contatti;
- ❑ Ricambi d'aria frequenti.



Il documento individua **possibili ulteriori misure di prevenzione**, da attivare, ove occorra, su **disposizioni delle autorità sanitarie**, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

- ❑ Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- ❑ Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- ❑ Aumento frequenza sanificazione periodica;
- ❑ Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
- ❑ Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- ❑ **Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;**
- ❑ Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- ❑ Consumo delle merende al banco.

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/)

Scuole per l'Infanzia

2 - Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia

L'Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2". Anche se l'ordine della nostra scuola non è direttamente interessato si rinvia comunque alla lettura al link https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/

3 - Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con DPCM 26 luglio 2022 sono state emanate "**Linee guida** sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di **dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione** e agli **standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici** e in quelli confinati degli stessi edifici".

Si enucleano la "**complessità dei problemi**" correlati agli **impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi**, considerato che per una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano:

- ❑ **Necessità di attuare le ordinarie regole di buon COMPORTAMENTO**, quali, ad esempio:
 - la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre.
- ❑ Considerare ed evitare **FONTI ESTERNE di INQUINANTI in prossimità delle aule**
 - es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre
- ❑ Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola.
- ❑ L'assenza di arredi e materiali inquinanti.
- ❑ L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

Le Linee guida raccomandano che "l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione **sia preso in considerazione solo una volta che le misure - sopra indicate in modo esemplificativo - siano state identificate e intraprese**, e ciononostante, **sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata**".

Il documento indica poi la necessità di considerare **possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi**; le controindicazioni sono:



- rumori
- rischi per la sicurezza
- costi di acquisto e di esercizio
- eventuali emissioni
- consumi energetici.

Si sottolinea infatti che "l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia **deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio** e **non può "prescindere da" o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor**".

Richiamata la necessità di **monitorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici**, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco:

- ❑ Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti
 - Dipartimenti di prevenzione della ASL
 - Dipartimento dell'ARPA Pugliadi effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...". **La richiesta è stata inviata.**
- ❑ Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/qu/2022/08/03/180/sg/pdf>



3 – Quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, può avere determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull'avvio del prossimo anno scolastico.

3-1 L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia

A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.

- ❑ Con **DM decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39**, è stato adottato il "**Piano scuola 2020-2021** - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all'istruzione nella fase emergenziale".
- ❑ Successivamente, con **DM decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257**, è stato adottato il "**Piano scuola 2021-2022** - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".
- ❑ Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal **DL decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022**, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con **DM decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82**, è stato adottato il " Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza".



3-2 Il quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la **cessazione dello stato di emergenza** e, successivamente, il **progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio** da Covid-19, anche in ambito scolastico.

In particolare, **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, **non è stato ulteriormente prorogato** ed è, pertanto, cessato in tale data.

- ❑ In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il **DL decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24**, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto **una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale**.



3-3 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza

- ❑ L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha **raccomandato** alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022,
 - "il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".
- ❑ La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022,
 - "**l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- ❑ Ancora, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito **l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19**.



3-4 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività

- ❑ Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell'articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:
 - - la presenza di casi di positività **non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;**

- - al personale scolastico si applica **sempre il regime di autosorveglianza**;
- - nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro**, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 **per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo**. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta **l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno**;
- - negli altri ordini di scuola, in presenza di un **numero di contagi pari o superiore a quattro**, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni** dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta **l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno**;
- - in ogni ordine di scuola, **in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro** resta l'ordinario **obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia** protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

3-5 Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico

- **L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44**, introdotto dall' **art. 8, del decreto-legge n. 24/2022**, aveva **confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico**.
- Unicamente con riguardo al **personale docente ed educativo**, **l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021**, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del **15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata** per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo **la vaccinazione quale "requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"** e imponendo **"al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"**. □



3-6 La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023

- Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, **esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023**.
- Conseguentemente, al momento in cui si scrive, **non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione** da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, **il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023**.
- Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le **Indicazioni strategiche dell'Istituto superiore di sanità**, sopra richiamate, che consentono di **"prepararsi ed essere pronti"** per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
- Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, **fino al 31 dicembre 2022**, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, **può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali**. Pertanto, **nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica**, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI